

(N. 2021)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1957

Toponomastica stradale e monumenti a persone benemerite.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia della toponomastica stradale è attualmente regolata dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e dalla legge 23 giugno 1927, n. 1188.

Per il primo dei suindicati provvedimenti legislativi è attribuita al Ministero della pubblica istruzione la tutela delle denominazioni stradali esistenti, ad evitare mutamenti in contrasto con le tradizioni storiche locali; a tal fine, qualsiasi mutamento toponomastico deve ottenere l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione per il tramite delle Soprintendenze ai monumenti.

La legge 23 giugno 1927, n. 1188, disciplina le nuove denominazioni di strade e piazze pubbliche, nonché l'erezione di monumenti, lapidi ed altri ricordi permanenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.

Per l'articolo 1 di quest'ultima legge, nessuna denominazione può essere attribuita a

nuove strade o piazze pubbliche senza l'autorizzazione del Prefetto, il quale deve udire il parere della Deputazione di storia patria o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

Con gli articoli seguenti è, inoltre, stabilito il minimo decorso — dieci anni — dal decesso, richiesto perchè possa, fatta eccezione per i caduti in guerra, farsi luogo alla intitolazione di strade o piazze a nome di persone ovvero all'erezione di pubblici monumenti o lapidi.

Con l'articolo 4 viene data facoltà al Ministero dell'interno di consentire, in casi eccezionali, la deroga al limite di dieci anni, quando si tratti di persone « che abbiano benemeritato della nazione ».

La diversità delle norme importa, per una stessa materia — la toponomastica — una diversità di disciplina non in tutto giustificata dalla diversità delle due ipotesi: che si tratti di mutamento toponomastico o di nuove denominazioni.

Per i mutamenti toponomastici occorre la approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che ne ha delegato la facoltà alle Soprintendenze ai monumenti.

Per i nuovi toponomi è richiesto, invece, il parere delle deputazioni di storia patria.

Allo scopo di eliminare quelle diversità che non hanno sufficiente giustificazione logica e di aggiornare, riordinandola, tutta la materia in questione, è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

Con il primo articolo viene stabilita la competenza del Prefetto a concedere le autorizzazioni in materia di toponomastica, sia per la denominazione di nuove strade o per i mutamenti di precedenti toponomi, che per la intitolazione di edifici pubblici o per la erezione di monumenti in luogo pubblico o aperto al pubblico. Deve essere sentito, in ogni caso, il parere delle Sovrintendenze ai monumenti, organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, nonché quello delle locali società di Storia Patria.

Gli articoli 2 e 3 riproducono le norme degli articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, numero 1188, le quali prescrivevano il decorso di dieci anni dal decesso per le intitolazioni di strade o piazze pubbliche, nonché per le erezioni di monumenti o la collocazione di lapidi o altri ricordi permanenti; l'articolo 4 riproduce le disposizioni dell'articolo 4 della stessa legge n. 1188, con la sola modifica dei motivi per i quali può essere autorizzata la deroga, onde consentire che siano ricordati nei modi previsti dal provvedimento che si propone, oltre coloro che hanno benemeritato della Nazione, anche persone che, nel ristretto ambito del Comune, abbiano svolto opera meritevole della riconoscenza cittadina.

Con l'articolo 5 del disegno di legge viene stabilito un termine, più lungo di quello con-

sueto, per la pubblicazione dei provvedimenti concernenti la toponomastica all'albo pretorio del Comune. E della pubblicazione viene data anche notizia a mezzo della stampa, in modo da assicurare la più larga pubblicità a provvedimenti che interessano vivamente la opinione pubblica. In correlazione a tale disposizione, viene stabilito che qualsiasi cittadino può presentare opposizione avverso il provvedimento ed, ovviamente, il Prefetto sarà competente a decidere sulle eventuali opposizioni.

Con l'ultimo articolo vengono, espressamente, abrogate le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Con il disegno di legge che si propone viene snellita la procedura ora seguita in materia di toponomastica, pur restando fermo l'intervento di autorità statali, periferiche anziché centrali, nei limiti il cui decentramento è opportuno.

Tale intervento non è da ritenersi inconciliabile con il riconoscimento delle autonomie comunali, qualora si consideri che la toponomastica attiene ad un interesse, che esula dalla cerchia esclusiva dei compiti e degli interessi comunali, investendo, in linea generale, un problema relativo alla conservazione di ricordi storici e tradizioni locali. Appare, quindi, necessaria una disciplina uniforme, che dia le opportune garanzie di obiettività nelle iniziative intese a proporre alla pubblica onoranza il nome di persone o di determinati avvenimenti. È, anzi, da ritenere che, particolarmente in tali casi, può proficuamente esplicarsi quella utile collaborazione fra gli enti locali e gli organi statali, nella quale la stessa Assemblea costituente ebbe ad individuare il carattere e la precipua finalità della funzione di vigilanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La denominazione di strade e piazze pubbliche, l'intitolazione di edifici pubblici e l'erezione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di monumenti sono autorizzate dal Prefetto, su parere della competente Soprintendenza ai Monumenti, la quale, nei casi che lo richiedono, sentirà il parere della locale Società di Storia Patria e, se questa manchi, della Società Storica del luogo o della Regione.

Art. 2.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata al nome di persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Art. 3.

Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

Tale disposizione non si applica ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari eccle-

siastici o benefattori, nè si applica nei riguardi dei caduti in guerra.

Art. 4.

È in facoltà del Ministro per l'Interno di consentire la deroga alle disposizioni dell'articolo 2 o a quelle del primo comma dell'articolo 3 quando si tratti di persone particolarmente benemerite nei riguardi della collettività.

Art. 5.

Le deliberazioni con le quali i Comuni provvedono in ordine a quanto previsto dall'articolo 1 sono affisse all'albo pretorio per il periodo di trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque può fare opposizione al Prefetto; dell'affissione è data notizia anche a mezzo della stampa.

Decorso il termine suindicato, il Prefetto provvede, decidendo sulle opposizioni eventualmente pervenute, udita la competente Soprintendenza ai Monumenti.

Art. 6.

Il regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, numero 473, e la legge 23 giugno 1927, n. 1188, sono abrogati.